# Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

# (Legge sulla promozione delle attività extrascolastiche, LPAE)

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 67 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>; visto il messaggio del Consiglio federale del ... <sup>2</sup>, decreta:

# Sezione 1: Disposizioni generali

# Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

- a. il sostegno alle istituzioni responsabili private che si dedicano alle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani;
- il sostegno ai Comuni per progetti nel settore delle attività extrascolastiche limitati nel tempo;
- c. la collaborazione con i Cantoni nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù;
- d. la promozione degli scambi di informazioni e di esperienze, nonché dello sviluppo delle competenze nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù.

1 RS 101 2 FF.....

2009-.....

#### Art. 2 Scopo

Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche di fanciulli e giovani alfine di:

- favorire il loro benessere psicofisico;
- sollecitare le loro capacità di assumersi responsabilità personali e sociali; b.
- consentire loro di integrarsi socialmente, culturalmente e politicamente. c.

#### Art. 3 Accesso indiscriminato alle attività extrascolastiche

A tutti i fanciulli e giovani sono date le medesime possibilità di accedere liberamente alle attività extrascolastiche, indipendentemente dal sesso, dall'appartenenza sociale, dallo status, dall'origine, dalla razza, dalle convinzioni religiose o dalle eventuali menomazioni.

#### Art. 4 Gruppi di destinatari

I gruppi di destinatari della presente legge sono:

- tutti i fanciulli e i giovani dall'età della scuola dell'infanzia fino al compimento del 25° anno d'età residenti in Svizzera;
- i giovani fino al compimento del 30° anno d'età che operano gratuitamente in un'istituzione responsabile privata assumendo funzioni direttive, consultive o assistenziali.

#### Articolo 5 Definizioni

Nella presente legge valgono le seguenti definizioni:

- attività extrascolastiche: attività associative e aperte che propongono offerte facilmente accessibili a fanciulli e giovani;
- istituzioni responsabili private: associazioni, organizzazioni o gruppi privati che propongono attività extrascolastiche;
- progetti d'importanza nazionale: progetti che:
  - 1. sono attuati a livello svizzero o di regione linguistica, oppure
  - 2. sono senz'altro attuabili in altre condizioni locali e politiche.

#### Sezione 2: Aiuti finanziari a istituzioni responsabili private

#### Art. 6 Condizioni

- <sup>1</sup> La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni responsabili private, sempreché:
  - siano attive nelle attività extrascolastiche o conducano programmi in tale settore in misura preponderante;
  - b. non abbiano uno scopo lucrativo; e
  - tengano conto delle particolari esigenze di protezione e di promozione dello sviluppo di fanciulli e giovani ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>3</sup>.
- <sup>2</sup> Non sono concessi aiuti finanziari per attività già sussidiabili in virtù della legge federale del ... che promuove lo sport e l'attività fisica<sup>4</sup>.

#### Art. 7 Aiuti finanziari per la struttura d'esercizio e per le attività regolari

- <sup>1</sup> La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e centri di coordinamento che si dedicano a livello nazionale alle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani aiuti finanziari per la conduzione delle loro strutture e per le attività regolari, sempreché:
  - rappresentino un numero importante di istituzioni responsabili private e pubbliche;
  - assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale e h. internazionale; e
  - s'impegnino a sviluppare le attività extrascolastiche e a garantirne la qualità.
- <sup>2</sup> Può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che:
  - operano a livello svizzero o di regione linguistica;
  - b. esistono da almeno tre anni;
  - svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori:
    - organizzazione di manifestazioni nel settore delle attività extrascolasti-
    - scambio internazionale di giovani,
- RS 101

RS ...

- informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù,
- collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e
- soddisfano una delle seguenti condizioni:
  - il loro effettivo di membri attivi è di almeno mille fanciulli e giovani,
  - organizzano annualmente almeno cento soggiorni individuali all'estero di giovani nell'ambito dello scambio internazionale di giovani;
  - le loro attività regolari sono incondizionatamente aperte a tutti i bambini e giovani.

#### Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da Art. 8 modello o incentivano la partecipazione dei giovani

- <sup>1</sup> La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni responsabili private per progetti d'importanza nazionale limitati nel tempo che:
  - fungono da modelli per lo sviluppo delle attività extrascolastiche; o
  - b. promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale può vincolare la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti che incentivano la partecipazione dei giovani a priorità e obiettivi tematici.

#### Art. 9 Aiuti finanziari per la formazione e il perfezionamento

- <sup>1</sup> La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni responsabili private per la formazione e il perfezionamento di responsabili di attività giovanili che operano a titolo volontario e onorifico.
- <sup>2</sup> L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le istituzioni responsabili private stabiliscono assieme i contenuti dell'offerta di formazione e perfezionamento.

#### Art. 10 Sessione federale dei giovani

<sup>1</sup> La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni responsabili private che preparano la Sessione federale dei giovani e ne assicurano lo svolgimento.

<sup>2</sup> Essa concede gli aiuti finanziari soltanto se l'istituzione responsabile privata garantisce che giovani con particolari esigenze di promozione dello sviluppo partecipano adeguatamente alla preparazione e allo svolgimento della Sessione.

### Sezione 3: Concessione di aiuti finanziari ai Comuni

### Art. 11

La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Comuni per progetti d'importanza nazionale limitati nel tempo che fungono da modelli per lo sviluppo delle attività extrascolastiche.

# Sezione 4: Concessione e calcolo degli aiuti finanziari

#### Art. 12 Principio

- <sup>1</sup> Gli aiuti finanziari secondo la presente legge sono concessi nei limiti dei crediti
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale può vincolare la concessione di aiuti finanziari al rispetto di norme di qualità.

#### Art. 13 Ammontare degli aiuti finanziari

- <sup>1</sup> Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.
- <sup>2</sup> Gli aiuti finanziari ai sensi degli articoli 8 e 10 possono coprire una parte più importante delle spese. Sono in tal caso determinanti la qualità del progetto, un interesse particolare della Confederazione e la situazione finanziaria dell'istituzione responsabile privata beneficiaria.

#### Art. 14 Calcolo degli aiuti finanziari

- <sup>1</sup> Gli aiuti finanziari sono commisurati:
  - alla struttura e alla grandezza dell'istituzione responsabile;
  - al genere e all'importanza dell'attività o del progetto; b.
  - al grado di codecisione dei fanciulli e dei giovani;
  - alla considerazione data alle esigenze dei fanciulli e dei giovani con un bisogno particolare di promozione dello sviluppo;
  - alle prestazioni dell'istituzione medesima e ai contributi di terzi; e.
  - f. alle misure di controllo della qualità.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce la ponderazione dei criteri di calcolo per ogni singolo settore della promozione e definisce il metodo di calcolo.

#### Art. 15 Concessione degli aiuti finanziari da parte di organizzazioni di diritto privato o pubblico

- <sup>1</sup> Mediante contratto di prestazioni, la Confederazione può incaricare organizzazioni di diritto privato o pubblico della concessione di aiuti finanziari secondo la presente legge, istituire a tal fine organizzazioni adeguate o partecipare ad esse.
- <sup>2</sup> L'attività di queste organizzazioni soggiace alla vigilanza dello Stato. L'UFAS definisce nel dettaglio i compiti e le competenze loro attribuiti. Le organizzazioni interessate devono rendere conto all'UFAS della loro gestione e contabilità.

# Sezione 5: Disposizioni procedurali

#### Art. 16 Procedura

- <sup>1</sup> La procedura di concessione degli aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della legge federale del 5 ottobre 1990<sup>5</sup> sui sussidi (LSu).
- <sup>2</sup> Gli aiuti finanziari ad associazioni mantello e centri di coordinamento sono concessi mediante un contratto di prestazioni conformemente all'articolo 16 capoverso 2 LSu.

#### Art. 17 Rifiuto e rimborso di aiuti finanziari

- <sup>1</sup> Gli aiuti finanziari vengono negati o vanno rimborsati se:
  - ottenuti con indicazioni inesatte o fallaci;
  - le condizioni e gli oneri non sono rispettati;
  - non sono impiegati per attività extrascolastiche di fanciulli e giovani;
  - gli obiettivi concordati nel contratto di prestazioni non sono raggiunti.
- RS 616.1

- <sup>2</sup> L'istituzione responsabile privata o pubblica colpevole può essere esclusa da ulteriori misure promozionali previste dalla presente legge.
- <sup>3</sup> Se un'istituzione responsabile privata si scioglie nel corso dell'anno, è chiesto il rimborso pro rata temporis degli aiuti finanziari per la struttura d'esercizio e per le attività regolari secondo l'articolo 7.

#### Sezione 6 Scambio di informazioni e di esperienze, coordinamento e sviluppo delle competenze

#### Art. 18 Scambio di informazioni e di esperienze

- <sup>1</sup> La Confederazione segue l'evoluzione delle politiche cantonali in materia di infanzia e gioventù e collabora con i Cantoni. Li invita regolarmente a uno scambio di informazioni e di esperienze.
- <sup>2</sup> Promuove lo scambio di informazioni e di esperienze fra specialisti di politica in materia di infanzia e gioventù.
- <sup>3</sup> Mette a disposizione informazioni su forme sperimentate di attività extrascolastiche.

#### Art. 19 Coordinamento a livello federale

L'UFAS coordina le misure della Confederazione nel settore della politica in materia di infanzia e gioventù e provvede affinché vi sia uno scambio costante di informazioni e di esperienze fra i competenti servizi federali.

#### Art. 20 Sviluppo delle competenze

L'UFAS può promuovere lo sviluppo delle competenze specifiche nel settore della politica in materia di infanzia e gioventù, in particolare coinvolgendo esperti e organizzando conferenze e seminari nazionali e internazionali.

## Sezione 7: Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG)

# Art. 21

- <sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG). Almeno un terzo dei membri deve avere meno di 30 anni d'età.
- <sup>2</sup> La CFIG è incaricata:
  - di osservare la situazione delle giovani generazioni in Svizzera, di evidenziarne gli sviluppi e di proporre eventuali misure;

- prima che siano emanate importanti leggi federali e ordinanze di politica in materia di infanzia e gioventù, di esprimere il proprio parere circa le ripercussioni che queste avranno sui fanciulli e i giovani;
- di esaminare regolarmente se, con la presente legge, le condizioni esistenziali di fanciulli e giovani siano sufficientemente considerate;
- di consigliare l'UFAS nell'attuazione di misure adottate in virtù della presente legge;
- di sensibilizzare il pubblico sulle richieste di fanciulli e giovani. e.
- <sup>3</sup> Nell'adempimento dei suoi compiti, la CFIG tiene conto in misura equilibrata dei bisogni di protezione, di promozione dello sviluppo e di partecipazione dei fanciulli e dei giovani.

# Sezione 8: Disposizioni finali

#### Art. 22 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Consulta previamente le associazioni mantello nazionali delle organizzazioni che si occupano delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani.

#### Art. 23 Valutazione

L'UFAS verifica a scadenze regolari l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità degli aiuti finanziari concessi e le misure adottate in virtù della presente legge.

#### Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 6 ottobre 19896 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche è abrogata.

RU 1990 2007, 2006 5599

#### Art. 25 Disposizione transitoria

<sup>1</sup> Dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo di otto anni, la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per programmi cantonali volti a fondare e a sviluppare la politica in materia d'infanzia e gioventù.

 $^2$  La concessione di aiuti finanziari per i programmi cantonali è vincolata alla conclusione di un contratto di prestazioni conformemente all'articolo 16 capoverso 2  $\,$ LSu 7. Tale contratto definisce la partecipazione della Confederazione e le prestazioni che il Cantone deve fornire.

#### Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- $^2$  Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

RS **616.1**.